# REGOLAMENTO (CEE) N. 3188/87 DELLA COMMISSIONE

**del 23 ottobre 1987**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3184/83 relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune [1] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/87 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/87 del Consiglio ha istituito regole particolari relative al finanziamento della politica agricola comune ; che questo adattamento comporta che gli Stati membri, dopo esaurimento dei crediti previsti per l'esercizio 1987 e fino all'adozione di un regime definitivo, mobilizzano essi stessi i mezzi finanziari destinati a coprire le spese della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ; che in virtù di detto regolamento la Commissione concede unicamente gli anticipi sulla presa in conto delle spese effettuate dagli Stati membri ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 3462/85 [4] ha fissato le modalità di applicazione dell'attuale sistema degli anticipi ; che è opportuno adattare il sistema attuale degli anticipi alle nuove condizioni ed organizzare la separazione dei documenti giustificativi in funzione dell'origine dei mezzi finanziari utilizzati dai servizi e organismi abilitati a pagare ;

considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 prevede la facoltà di retribuire i mezzi finanziari mobilizzati da alcuni Stati membri ; che è opportuno prevedere le modalità di dichiarazione, da parte degli Stati membri, degli interessi a carico della Comunità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3184/83 è modificato come segue :

1. L'articolo 1 è modificato come segue :

   a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

   « 1. Dopo aver preso le decisioni di anticipo in conformità dell'articolo 5 paragrafo 2 lettera a) ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, in un conto aperto a tale scopo da ciascuno di essi presso il tesoro od altro organismo finanziario, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG ».

   b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

   « 3. Ogni Stato membro assicura la buona gestione dei mezzi finanziari mobilitati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70 e procede alla loro ripartizione fra i servizi e organismi pagatori al fine di consentire un ritmo di pagamento analogo per tutte le spese finanziate dalla sezione « garanzia » del FEAOG. »

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 2*

   Tutti i servizi ed organismi delegati ai pagamenti sono tenuti ad una contabilità riferita esclusivamente all'utilizzo dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per il pagamento delle spese previste all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. »

3. L'articolo 3 è modificato come segue :

   a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

   « 1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, non oltre il giorno 20 del mese, in triplice copia, le previsioni del loro fabbisogno finanziario. »

   b) nei paragrafi 2 e 3 la parola « domanda » è sostituita dalla parola « comunicazione » ;

   c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

   « 4. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione a mezzo telecopia o telex autentificato, non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'importo totale delle spese pagate durante il mese precedente. »

4. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

   « *Articolo 4*

   In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, ultimo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 e sulla base dei dati trasmessi in conformità dell'articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sulla presa in conto delle spese. »

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 25.

5. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Durante il mese di dicembre, la Commissione puó decidere un anticipo straordinario destinato ad adeguare il totale degli anticipi concessi a titolo di un esercizio al totale delle spese imputabili allo stesso esercizio. »

6. L'articolo 6 è modificato come segue :

a) Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente paragrafo :

« 1. Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 sono determinate in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3247/81. Esse devono essere dichiarate conformemente all'allegato II, dopo essere state calcolate secondo il metodo previsto all'allegato III per le operazioni da ottobre ad agosto incluso e all'allegato VI per le operazioni di settembre.

2. I servizi ed organismi pagatori mettono in conto l'importo di dette spese durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. »

b) Il paragrafo seguente è aggiunto :

« 5. I paragrafi 3 e 4 cessano di essere applicabili a partire dalle operazioni relative al mese di ottobre 1987. »

7. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli importi compensativi monetari riscossi o pagati negli scambi fra gli Stati membri debbono essere dichiarati al lordo nell'allegato II. »

8. L'articolo 8 è modificato come segue :

a) nel paragrafo 2 la parola « domanda » è sostituita dalla parola « comunicazione » ;

b) il paragrafo seguente è aggiunto :

« 4. Le comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 tengono conto di queste spese in modo distinto. »

9. All'articolo 9, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) per le spese di cui all'articolo 6, la data alla quale il servizio pagatore le mette in conto conformemente al paragrafo 2 di detto articolo. »

10. All'articolo 9, paragrafo 6, la data del 20 gennaio è sostituita da quella del 20 novembre.

11. L'articolo seguente è inserito :

« *Articolo 9 bis*

Gli Stati membri, per i quali è decisa la presa a carico degli interessi in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, mettono in conto detti interessi applicando al totale parziale delle spese che figurano ogni mese alla colonna a) dell'allegato II il coefficiente fissato dal regolamento (CEE) n. 3183/87 [8] della Commissione recante modalità d'applicazione di detto articolo ».

[8] GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 8 ».

12. È inserito l'allegato IV bis figurante in allegato.

*Articolo 2*

1. I servizi ed organismi pagatori, dopo aver esaurito i mezzi finanziari di origine comunitaria, procedono allo sdoppiamento degli stati giustificativi previsti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3184/83.

2. Lo sdoppiamento è fatto in funzione dell'origine dei mezzi finanziari utilizzati per il pagamento delle spese del mese in corso.

3. Gli stati giustificativi delle spese pagate nel 1987 utilizzando i mezzi finanziari anticipati dalla Commissione sono considerati come gli ultimi dell'esercizio 1987.

4. Gli stati giustificativi delle spese pagate nel 1987 utilizzando i mezzi finanziari mobilizzati dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 729/70, sono considerati essere i primi dell'esercizio 1988. Gli stati di tesoreria figuranti negli allegati I e IV del regolamento (CEE) n. 3184/83 vengono sostituiti dalla situazione di tesoreria da compilare in conformità all'allegato IV bis del presente regolamento. Il cumulo delle spese si effettuerà, alla colonna (b) dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3184/83, fino a quelle di ottobre 1988 incluse.

5. All'atto dell'applicazione del paragrafo 1, gli eventuali saldi che restano disponibili sui mezzi finanziari comunitari sono portati in deduzione di un anticipo sulla presa in conto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

*ALLEGATO*

*ALLEGATO IV bis*

**FEAOG-GARANZIA**

Situazione di tesoreria dello Stato membro .....

stabilita al .....

(Articolo 4, paragrafo 2, ultimo capoverso del regolamento (CEE) n. 729/70)

| | |
|---|---|
| 1. Spese non coperte dagli anticipi comunitari all'inizio del mese di ..... | ..... |
| 2. Spese del mese di ..... | ..... |
| 3. Totale parziale = 1 + 2 | ..... |
| 4. Anticipi versati nel corso del mese, a titolo del mese di ..... | ..... |
| 5. Spese non coperte dagli anticipi alla fine del mese di ... 3 — 4 = Totale | ..... |

Timbro, data e firma del servizio responsabile

.....

---